

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITA' UNA TANTUM PREVISTA DAL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N.91.

RIFERIMENTI NORMATIVI:






[Articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50](#)




Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 agosto 2022


Requisiti indispensabili per beneficiare dell'indennità una tantum

-  1. essere libero professionista, **non titolare di pensione**
-  2. **non essere percettore** delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50
-  3 di aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo uguale o inferiore all'importo di euro 20.000,00 ⁽¹⁾ oppure un reddito complessivo compreso tra l'importo di euro 20.000,01 ed euro 35.000,00

⁽¹⁾ Vista la novità del decreto Aiuti ter pubblicato in GU il 23 settembre scorso, che stabilisce **un'indennità aggiuntiva di 150 euro** per i liberi professionisti che abbiano percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore ai 20.000 euro, la Cassa ha predisposto il modulo per acquisire questa informazione aggiuntiva.

Requisiti indispensabili per beneficiare dell'indennità una tantum

-  4. **essere iscritto** alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell'INPS o ad una Cassa di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

-  5. aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, almeno **un versamento, totale o parziale**, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.





NOTA BENE

Nel caso in cui l'istante **sia iscritto contemporaneamente** a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, **l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.**






In ordine al **requisito reddituale**, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Procedura operativa:

-  EFFETTUARE IL DOWNLOAD DEL MODULO DI DOMANDA E COMPILARE DIGITALMENTE I CAMPI DELLA SEZIONE ANAGRAFICA INDICANDO LA FASCIA REDDITUALE DI RIFERIMENTO
-  APPORRE LA DATA E FIRMARE DIGITALMENTE
-  SCANSIONARE IN PDF IL DOCUMENTO DI IDENTITA', IL CODICE FISCALE E LE COORDINATE BANCARIE O POSTALI ED INVIARLI UNITAMENTE ALLA DOMANDA **DAL PROPRIO INDIRIZZO PEC ESCLUSIVAMENTE AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC:**
previdenza.cassa@postacertificata.notariato.it

Per informazioni scrivere a previdenza.assistenza@cassanotariato.it

Si precisa che:

-  Il limite di spesa stabilito per gli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 è stabilito in **95,6 milioni di euro**.
-  L'erogazione dell'indennità avviene in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte nel rispetto del limite di spesa.
-  **La domanda va presentata entro il 30 novembre 2022.**